

**Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca**

(2002/C 151 E/24)

COM(2002) 140 def. — 2002/0065(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(1)</sup>, prevede talune concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca, che sono riportate all'allegato XV dell'accordo.
- (2) L'allegato XV dell'accordo europeo è stato sostituito dal testo figurante all'allegato I del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo <sup>(2)</sup>.
- (3) In conformità delle direttive del Consiglio del 29 maggio 2000, sono stati avviati con la Slovacchia negoziati per un nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo, che si sono conclusi il 25 gennaio 2001.
- (4) Il nuovo protocollo addizionale, che si basa sugli articoli 21, paragrafo 5 e 24 dell'accordo europeo, prevede concessioni per il pesce e per i prodotti della pesca.
- (5) L'applicazione tempestiva dell'accordo figura tra i risultati più importanti dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo con la Slovacchia.
- (6) La Slovacchia prenderà, su base autonoma, tutte le disposizioni legislative necessarie per consentire l'applicazione reciproca e simultanea delle concessioni a favore della Comunità che figurano nel protocollo addizionale.
- (7) La Comunità deve pertanto adottare misure autonome che introducano le concessioni previste nel nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo,

*Articolo 1*

1. Il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca, di cui agli articoli 2 e 3, modifica l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica slovacca.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo con la Slovacchia, le concessioni ivi previste vengono applicate tenendo conto delle misure di attuazione reciproche prese da entrambe le Parti prima di questa data. Analogamente, le disposizioni del protocollo addizionale sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

*Articolo 2*

In data 1° gennaio 2002 la Comunità sopprime tutti i dazi tariffari applicati a tutti i prodotti contemplati dall'allegato XV dell'accordo europeo, sostituito dall'allegato I al protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca.

*Articolo 3*

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità riduce di un terzo i dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, la Comunità abolisce i dazi tariffari su tutti i pesci e i prodotti della pesca.

*Articolo 4*

Le riduzioni di cui all'articolo 3 vengono calcolate secondo i consueti principi matematici.

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 16.11.1998.

<sup>(3)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Si applicano in particolare le regole seguenti:

- a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
- b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
- c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---